

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 08/11/2013

All'indirizzo <http://xn--leggedistabilit2013-kub.diritto.it/docs/35629-intervento-volontario-responsabilit-penale-civile-e-stato-di-necessit>

Autore: Cataldi Carmelo

Intervento volontario: responsabilità penale, civile e stato di necessità

Intervento volontario: responsabilità penale, civile e stato di necessità

Sommario: *Le fattispecie penali; il danno civile; le cause di giustificazione; requisiti dell'azione di salvataggio.*

Più volte, durante lo svolgimento di corsi formativi sulla Protezione Civile ed il Primo Soccorso, mi si è domandato a quali inconvenienti di natura giudiziaria può incorrere un volontario del soccorso, sia nell'espletamento delle proprie funzioni che eventualmente anche in occasione di un intervento occasionale, fuori da un contesto d'intervento pubblico.

Oggettivamente le fattispecie in cui possono incorrere i volontari sono in larga misura analoghi a quelli in cui il cittadino comune può incorrere quando si trova davanti a situazioni critiche di soccorso ed alle quali si può benissimo sottrarre adempiendo soltanto ad una sollecita richiesta di personale specializzato e giuridicamente preposto per interventi del genere.

E' il solito dilemma sull'intervento o meno per evitare di trovarsi a essere responsabile delle proprie azioni a seguito di un personale comportamento di natura certamente colposa, ma che potrebbe avere ripercussioni sulla propria persona a seconda se si verificano situazioni di danno come conseguenza diretta del proprio intervento.

Le fattispecie penali.

Innanzitutto analizziamo quali solo le fattispecie penali che possono interessare la pluralità di soggetti a seguito di una non corretta attività volontaria in occasione di intervento di soccorso in generale e

che possono essere individuate, genericamente, in quelle previste nel titolo XXII (Delitti contro la persona) del codice penale, capo I: "Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale".

Partendo dalla più semplice ed evidente la prima che sovviene è quella prevista dall'art. 593 c.p. e cioè l' Omissione di soccorso che così statuisce: *"Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2500 euro.*

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata".

Appare ovvio che la parte dell'articolato che interessa maggiormente l'argomento di questo intervento risulta essere, il combinato disposto tra il contenuto normativo del 1° e del 2° comma che prevede: *"trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne avviso all'Autorità".*

Questa autonoma fattispecie non effettua una distinzione soggettiva tra volontario o privato cittadino in quanto il destinatario finale è chiunque, ma oggettivo un parallelismo contrario a quanto sarà più avanti meglio descritto a proposito di stato di necessità e soccorso di necessità, nel senso che l'art. 593 del c.p. fa emergere ermeneuticamente un obbligo di soccorso in capo a chiunque si dovesse trovare nelle condizioni previste nel comma 1° dell'articolo predetto.

Ad un livello successivo di gravità penale e bene tutelato, relativamente alle responsabilità soggettive della persona che interviene, a prescindere sempre dalla sua qualità di volontario o privato cittadino, si pone giuridicamente l'art. 590 del c.p. e cioè la fattispecie colposa del delitto di lesioni, ritenendosi alquanto improbabile che un soggetto qualunque possa intervenire volontariamente in situazioni di pericolo, in cui sono incappate altre persone, per arrecare dolosamente un danno fisico a queste.

Questo articolo prevede che: "*Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Le pene aumentano, dunque, con l'aumentare della gravità delle lesioni procurate colposamente e la procedibilità è affidata al buon cuore della persona soccorsa!

La terza e ultima fattispecie, la più grave, è quella prevista dall'art. 589 del c.p. e cioè l'Omicidio Colposo, che recita così: *"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".

E' ovvio che l'unica fattispecie che può interessare il volontario è il primo comma che ha carattere generale e indeterminato, perché gli altri commi sono afferenti a ipotesi che non hanno nulla a che vedere con un intervento volontario di soccorso.

Queste tre fattispecie, dunque, sono quelle che a carattere generale possono colpire il volontario o qualsiasi cittadino, quando si trova davanti a fatti in cui è messa a rischio l'incolumità e la vita altrui.

Ovviamente questo è un quadro che non deve affliggere la volontà solidaristica dei volontari e di quelle persone che vorrebbero intervenire in occasione, ad esempio, di un sinistro stradale, ovvero

durante delle azioni di soccorso alla cittadinanza stessa o alla popolazione in occasione di calamità naturali.

Proprio nell'ottica di salvaguardare l'attività di soccorso ed il soccorritore stesso, il legislatore ha previsto che alle fattispecie appena elencate, quantomeno alle ultime due, si controbilanciano delle cause di esclusione della responsabilità penale, che analizzeremo più avanti, come per i fatti ricadenti nell'alveo giuridico del codice civile.

Il danno civile

A regolare il rapporto solidaristico in occasione di eventi naturali o occasionali interviene anche il codice civile, che prevede ipotesi di responsabilità civilistica laddove i propri comportamenti dolosi o colposi posso aver arrecato danno a terzi.

Il codice civile prevede all'art. 2043 il Risarcimento per fatto illecito e recita così: *"Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"*.

E' ovvio, che nel caso d'intervento volontario, l'elemento soggettivo è determinato e consistente solo a titolo di colpa e che la fattispecie contempla genericamente attribuzioni di responsabilità civile onnicomprensiva dell'attività umana e non solo di quella collegata ad attività d'intervento ad opera di volontari o singoli cittadini.

E' opportuno precisare che il volontario del soccorso e anche il volontario di protezione civile, rispetto al singolo cittadino, sotto il profilo civilistico, risulta più tutelato in quanto le rispettive associazioni di appartenenza provvedono autonomamente alla copertura assicurativa i propri aderenti per danni a persone e cose nell'espletamento dei compiti attribuitigli.

Del resto disposizioni molto stringenti prevedono, a livello locale e nazionale, che ogni operatore di protezione civile può concorrere alle attività di soccorso soltanto se coperto da assicurazione per danni a terzi e cose.

Il tutto discende dall'obbligo imposto alle varie associazioni di volontariato di fornire una copertura assicurativa a tutti i propri associati, prima di poter ottenere l'iscrizione nell'apposito registro delle associazioni di volontariato a livello regionale.

Contrariamente, il privato cittadino che nella malaugurata ipotesi si trovasse ad affrontare una situazione di richiesta danni da terzi per un intervento, in cui colposamente abbia ecceduto i parametri del soccorso di necessità, che vedremo più avanti, verrebbe a trovarsi in grave difficoltà, ad eccezione che abbia autonomamente già stipulato una polizza che vada a coprire anche responsabilità di tale genere.

Le esimenti o cause di giustificazione

Come accennato prima, sia sotto il profilo civile che penale, esistono delle esimenti delle responsabilità e degli effetti delle proprie azioni, sia di di natura colposa che dolosa.

Innanzitutto occorre fare una distinzione di carattere soggettivo e cioè chi è la persona che interviene, quali qualifiche riveste e a quali doveri è assoggettato.

Partendo dal fatto che nella maggior parte dei casi il volontario e in special modo il volontario di protezione civile, nell'esercizio delle proprie funzioni ha personalità giuridica di incaricato di pubblico servizio o esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi dell'art. 358, 1 e 2 c. e 359 1 c. 2) del c.p. a maggior ragione specificatamente a questa figura si applicherebbe l'esimente di cui all'art. 51 del c.p. e cioè: “ *Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere*”.

Diversamente, al semplice cittadino, che abbia la sventura di trovarsi ad intervenire in una situazione di alto rischio per l'incolumità di terzi, si applicherebbe l'esimente di cui all'art. 54 del c.p. e cioè lo "*Stato di necessità*".

Bisogna però altresì precisare che in relazione all'omissione di soccorso si ravviserebbe, anche per il cittadino comune, un'esimente di cui all'art. 51 in quanto è obbligato da un dovere, cioè quello impostogli dalla norma stessa di cui all'art. 593 del c.p. in quanto l'art. 51 recita espressamente che: "*l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica (nel caso di specie l'art. 593 del c.p.) o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità*".

Di contro l'art. 54 del c.p. recita: "*Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo*".

Il comma 2° espressamente indica che tale ipotesi esclude una copertura giuridica per la punibilità ravvisabile nei comportamenti di persone che sono giuridicamente esposti per dovere al pericolo (vedasi i VV FF o le stesse Forze dell'Ordine).

In sostanza mentre l'art. 51 va a coprire le responsabilità penali degli operatori che sono esposti ad un dovere, si pensi ai volontari che hanno l'obbligo di salvaguardare la vita e l'incolumità delle persone colpite da pubbliche calamità, l'art. 54 va a coprire eventuali responsabilità di natura colposa di chiunque abbia commesso un reato perchè costretto dallo stato di necessità.

Si pensi al privato cittadino che interviene in occasione di pericolo di vita altrui e commette il reato anche di lesioni dolose per salvare la vita ad un bagnante che rischia di annegare.

E' arcinoto che a volte lo stato di necessità ha imposto a dei bagnini di procurare la lesione di un dito della mano per salvare la vita all'annegando e paradossalmente anche la propria dall'azione inconsulta del primo!

Nello specifico esempio anche il cittadino comune risulta coperto dallo stato di necessità e specificatamente dall'azione di salvataggio insita nel dettato normativo dell'art. 54 del c.p. .

Il codice però prevede, secondo un principio di equilibrio e contemperamento delle necessità da tutelate, che nel caso si ecceda colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dell'ordine dell'autorità, o imposti dalla necessità, si risponde a titolo colposo dei delitti che si vanno a concretizzare a seguito dell'intervento.

Per fare degli esempi, è penalmente esente da una responsabilità penale a titolo colposo l'operatore di protezione civile che durante un salvataggio, di persona esposta al pericolo di vita, crea una lesione di altro genere rispetto a quelle che il soggetto soccorso abbia di già ed allo stesso modo il cittadino che interviene volontariamente in un sinistro stradale, ove è messa in pericolo la vita del conducente o di un occupante il mezzo coinvolto in un sinistro e abbia creato una lesione per salvare la vita agli stessi.

All'inverso sarà punibile, ai sensi degli artt. 590 e 593 del c.p., sia il volontario di protezione civile o di primo soccorso che chiunque ecceda oltre quell'equilibrio normativo imposto dal legislatore tra bene tutelato e bene compromesso.

L'esempio più eclatante è quando per salvare un soggetto in pericolo, se ne determini alla fine la morte o una lesione più grave di quella che si sarebbe voluto evitare!

Ipotesi marginali di esimenti sono quelli poi previsti dall'art. 45 c.p. nella parte dove prevede la causa di forza maggiore e il 50 del c.p. in relazione al consenso dell'avente diritto.

Si afferma che sono marginali, in quanto l'elemento soggettivo delle due ipotesi esclude un atto volitivo del soggetto che interviene e soprattutto perché nel caso di forza maggiore l'ipotesi è quasi sempre assorbita dallo stato di necessità!

Requisiti dell'azione di salvataggio

Come si può desumere da quanto finora illustrato, esiste una specificità dell'esimente tratta ermeneuticamente dall'art. 54 del c.p. che presenta requisiti giuridici precisi e comunemente denominata "*azione di salvataggio*".

Questa specifica esimente si configura giuridicamente quando si ha il combinato dei seguenti principi oggettivi:

- a) **necessità dell'azione**, nel senso che senza l'azione che si pone in essere non si raggiunge l'obiettivo di salvataggio della persona soccorsa;
- b) **inevitabilità del pericolo**, quando l'assenza di alternative lecite o meno lesive non permettano di neutralizzare il pericolo incombente sul soccorso.
- c) **proporzionalità tra fatto e pericolo**; cioè il fatto reato commissorio deve essere proporzionato al pericolo presuntivo del danno possibile, cioè necessita una valutazione comparativa tra il bene del soccorso esposto a pericolo e quel bene sacrificabile con l'azione di salvataggio.

Qualcuno ritiene che non è indispensabile una valutazione comparativa in cui il bene tutelato deve necessariamente essere superiore a quello che viene ad essere attinto dall'azione "delittuosa" necessaria al salvataggio, nel senso che tra bene salvato e bene sacrificato è sufficiente che vi sia un'equivalenza di valore.

Anche in ambito civilistico esistono forme di quasi esimenti da una responsabilità da danno e cioè quelle previste dall'art. 2044 c.c. "Legittima difesa" e 2045, lo "Stato di necessità".

Per legittima difesa si deve intendere anche l'ipotesi di una difesa altrui da danno ulteriore, mentre per stato di necessità si deve intendere quello che presenta tratti giuridici uguali a quelli previsti dall'art. 54 del c.p. con la differenza che al danneggiato è dovuta un'indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.

Questo quadro, dunque, non deve e credo non condizionerà, la volontà di operare e operare bene, sia per la collettività che per il singolo, in quanto difficilmente si possono ravvisare ipotesi che possano penalmente e civilmente colpire un operatore volontario formato e esperto o il singolo cittadino che regoli le sue attività di soccorso, in occasione di intervento grave, secondo il buon senso e la normale valutazione delle proprie capacità d'intervenire.

Dr. Carmelo Cataldi